Firmato Da: LIBRI MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 71b9decc8e17f3c43f8e7ac8ea6de55b - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4f

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio, così composto:

dott. STEFANO CARDINALI Presidente

dott. UMBERTO GENTILI Giudice

dott.ssa MARGHERITA LIBRI Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. nella causa iscritta al n. 17158 del Registro generale degli affari contenziosi civili, dell'anno 2016, in corso

tra

M[redacted] S.[redacted], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, E[redacted] P[redacted] con sede in M[redacted], V[redacted] S[redacted], rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'A[redacted] M[redacted] E[redacted] V[redacted] del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in R[redacted], V[redacted] M[redacted] Z[redacted]

OPPONENTE

contro

Firmato Da: LIBRI MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 71b9decc8e17f3c43f8e7ac8ea6de55b - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4f

D[redacted] T[redacted] E[redacted], rappresentata e difesa, giusta procura in margine alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Giobbe Zardo, Fulvio Zardo e Roberta Neri, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello 17;

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La società M[redacted] S.[redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 23997/2015, con il quale è stato ingiunto nei suoi confronti ed in favore di D[redacted] T[redacted] E[redacted] sulla base di un riconoscimento di debito da parte della stessa società, il pagamento, senza dilazione, della somma di € 9.870,88 oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso per l'attività da questa svolta quale componente del Collegio dei Sindaci della M[redacted] S.[redacted], per le annualità 2012, 2013 e 2014.

A motivo della spiegata opposizione, la società ha dedotto che nessun compenso era dovuto in ragione dei gravi inadempimenti di cui si sarebbe reso responsabile il Collegio Sindacale, consistiti nell'aver ripetutamente omesso di rilevare le irregolarità nella gestione sociale, come evidenziate nel "bilancino" di verifica del marzo 2015.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'opposta, contestando in fatto e diritto quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, ribadendo le proprie ragioni creditorie e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

In particolare, D[redacted] T[redacted] E[redacted] ha osservato che il proprio credito nei confronti della M[redacted] S[redacted], a titolo di compenso per la propria attività di sindaco di detta società, relativa alle annualità 2012, 2013 e 2014, era supportato da una dichiarazione di riconoscimento, resa per iscritto, del credito medesimo da parte della società opponente (doc. 1 del fascicolo monitorio), da questa non disconosciuto. Ha affermato, inoltre, che la contestazione della società opponente in ordine ai pretesi inadempimenti da parte dei membri del Collegio Sindacale risultava incentrata su mancanze in parte genericamente dedotte ed in parte del tutto infondate, e ha osservato che il proprio incarico era cessato nel settembre 2014, ben prima della data di redazione del bilancino di verifica del 2015.

La causa, istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza del 26 settembre 2017, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Va osservato, preliminarmente, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio di natura impugnatoria, vertente sulla legittimità o meno del decreto opposto, ma dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Tale accertamento deve essere effettuato tenuto conto delle ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., sulla base della posizione sostanziale assunta dalle parti.

Firmato Da: LIBRI MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 71b9decc8e17f3c43f8e7ac8ea6de55b - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4f[illegible]

Tanto premesso, il Collegio rileva che, a fronte del riconoscimento del debito da parte della società opponente (cfr. allegato n. 1, fascicolo monitorio), la M[redacted] S.[redacted] non ha formulato alcuna specifica e circostanziata contestazione, né ha fornito puntuale allegazione e dimostrazione di fatti idonei a giustificare il mancato pagamento della somma ingiunta. In particolare, non ha indicato in maniera specifica e dettagliata, con sufficienti riferimenti di fatto e indicazioni relative a dati temporali certi, quali sono stati gli inadempimenti di parte opposta ai propri doveri di sindaco, che potrebbero giustificare la dedotta insussistenza del credito nella fattispecie vantato.

Invero, la relazione sulla contabilità e il prospetto contabile, unici documenti prodotti dalla società opponente (rispettivamente all. 2 e 3, fascicolo di parte attrice- opponente), costituiscono allegazioni del tutto generiche, e pertanto inidonee, in sé considerate e in difetto di specifiche deduzioni e di sufficienti elementi di valutazione, a fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria avanzata dalla controparte, fatti il cui onere di allegazione incombeva sull'opponente, in quanto convenuta in senso sostanziale. Nessuna ulteriore deduzione, anche istruttoria, risulta poi svolta dalla società, limitatasi semplicemente a meri cenni di richiesta di prova testimoniale e di interrogatorio formale, non utilmente coltivate dall'opponente, mai comparsa nel corso delle udienze innanzi a questo Tribunale.

Rileva quindi il Collegio che le generiche allegazioni della società opponente non sono idonee a superare la presunzione di sussistenza del credito derivante dal riconoscimento dello stesso da parte della opponente medesima e a negare consistenza al diritto soggettivo al compenso

Firmato Da: LIBRI MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 71b9decc8e17f3c43f8e7ac8ea6de55b - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fa[redacted]

spettante al sindaco, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ. e in ragione della natura onerosa del relativo incarico.

Per i motivi illustrati, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo, va quindi confermato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da M[redacted] S[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso il decreto ingiuntivo n. 23997/2015, emesso in data 25 ottobre 2015 dal Tribunale di Roma su istanza di D[redacted] T[redacted] E[redacted] disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:

A) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;

B) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in €. 4.355,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Margherita Libri

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

Firmato Da: LIBRI MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 71b9decc8e17f3c43f8e7ac8ea6de55b - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4f